

Il Direttore

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17;

Visto l'accordo sottoscritto il 31 gennaio 2024, tra l'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane e l'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli per la disciplina, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del direttore, dell'utilizzo condiviso, temporaneo e parziale del Direttore di quest'ultimo ente, in base a quanto approvato dai rispettivi Consigli direttivi con deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2024 e n. 6 del 29 gennaio 2024;

Visto il *Regolamento sull'Organizzazione dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 48 del 22 dicembre 2017, di adesione alla Carta Europea per Turismo Sostenibile nelle aree protette (CETS), con particolare riferimento al suo allegato B "Strategia e Piano d'Azione", in cui è ricompresa l'azione A9 "Estate nel Parco", che prevede lo svolgimento di attività di educazione ambientale per bambini e ragazzi durante il periodo estivo;

Tenuto conto che il Parco Regionale delle Alpi Apuane – in attuazione dei principi fissati nella propria legge istitutiva e nello statuto – contribuisce in maniera esclusiva o con altri soggetti pubblici o privati, alla realizzazione di "escursioni nel parco", che evidenzino plurimi e rilevanti interessi ambientali, culturali, turistici, sportivi, artistici, ricreativi e sociali, con particolare riferimento all'area parco e contigua, nonché alle azioni previste dalla Carta Europea per il Turismo Sostenibile dell'Ente;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio direttivo n. 25, 26 e 27 del 23 luglio 2024 con le quali si approvano le convenzioni con le associazioni Il Bivacco aps, la Polisportiva VIS Movendi asd e l'Associazione Circolo Legambiente Lunigiana per l'organizzazione dei campi estivi ed escursioni nel territorio del parco;

Dato atto della avvenuta sottoscrizione delle tre convenzioni;

Ritenuto opportuno di:

- supportare tali iniziative con servizi promozionali di comunicazione ed informazione sulle finalità e sui contenuti;
- rafforzare la promozione su diversi organi di informazione al fine di raggiungere un numero maggiore di utenti anche per rispondere allo scopo di destagionalizzare le presenze nell'area protetta.

Acquisito il preventivo della società ditta A. Manzoni & C. S.p.a. – Gedi Gruppo Editoriale S.p.a – (ns. prot. n. 3404 del 7 agosto 2024) che ha offerto di promuovere le iniziative, elaborando e pubblicando un totale di 8 pagine intere colore in triplice edizione Lucca, Viareggio, Massa del quotidiano "Il Tirreno" con preferenza cronaca al costo onnicomprensivo di i.v.a. e qualsiasi altro onere di € 1.700,00 (millesettecento/00) per ogni annualità;

Acquisita dal Presidente del Parco la facoltà di utilizzare le risorse disponibili sul conto 610813 per l'esercizio 2024-2026, riguardante le spese di rappresentanza, pubblicità e promozione, poiché iniziativa di comunicazione istituzionale richiesta dagli Organi di governo dell'Ente;

Ritenuto opportuno procedere con l'affidamento della prestazione di servizi alla A. Manzoni & C. S.p.a. – Gedi Gruppo Editoriale S.p.a che ha presentato un preventivo con un prezzo valutato congruo dall'ufficio istruttore avendo a riferimento i prezzi di mercato per servizi analoghi;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, con particolare riferimento all'art. 50, comma 1, lett. b), che consente di procedere ad affidamenti diretti di servizi e forniture per importi inferiori a € 140.000,00

Considerato che si intende derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 in quanto si tratta di un affidamento di importo inferiore a € 5.000,00 ed in passato si è riscontrata una accurata esecuzione dei precedenti contratti;

Preso atto che dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

Vista la comunicazione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 gennaio 2024 relativa alle "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro";

Ritenuto opportuno, dopo l'acquisizione del CIG sulla Piattaforma Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione, procedere con l'adozione di un successivo provvedimento, per la formalizzazione dell'efficacia dell'aggiudicazione;

Considerato che la ditta A. Manzoni & C. S.p.a. – Gedi Gruppo Editoriale S.p.a è un operatore economico di comprovata solidità e che pertanto ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023 non viene richiesta la "garanzia definitiva" considerando anche l'importo;

Visto il DURC regolare della ditta A. Manzoni & C. S.p.a. – Gedi Gruppo Editoriale S.p.a., acquisito al ns. prot. n. 3457 del 9 agosto 2024;

Ritenuto di mantenere a sé la responsabilità del procedimento incaricando parimenti quale direttore di esecuzione la dott.ssa Alessia Amorfini della U.O. "Valorizzazione territoriale";

Richiamato per quanto rilevante e conforme ai dispositivi di legge, il "Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale", di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr.;

Dato atto che la spesa può trovare copertura al conto 610813 del Budget economico di previsione 2024 – 2026 adottato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 9 del 22 aprile 2024;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili degli Uffici competenti;

determina

- a) di approvare la lettera contratto, di cui all'allegato "A" alla presente determinazione, predisposto dall'Ufficio di supporto agli organi;
- b) di autorizzare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del del D.lgs. n. 36/2023 alla ditta A. Manzoni & C. S.p.a. – Gedi Gruppo Editoriale S.p.a con sede in Torino, via Ernesto Lugaro, 15 (c.f. e p.iva 04705810150) disponibile a fornire un servizio di che trattasi ad un prezzo di € 1.393,44 (milletrecentonovantre/44) oltre € 306,56 (trecentosei/56) di i.v.a., per un totale di € 1.700,00 (millesettecento/00) per ogni annualità per un totale di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) per la realizzazione del servizio promozionale relativo alle escursioni nel Parco 2024-2025 come meglio descritto in premessa;
- c) di disporre con provvedimento successivo l'efficacia dell'aggiudicazione, al termine della procedura di affidamento con l'indicazione di CIG prodotto dalla piattaforma dei Contratti pubblici;
- d) di mantenere a sé la Responsabilità del procedimento;
- e) di individuare la Dott.ssa Alessia Amorfini quale direttore di esecuzione del servizio;
- f) di dare atto che il costo di € 1.393,44 (milletrecentonovantre/44) oltre € 306,56 (trecentosei/56) di i.v.a., per un totale di € 1.700,00 (millesettecento/00) per ogni annualità per un totale di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) trova imputazione alla voce di costo 610813 "Spese di rappresentanza, pubblicità e promozione" del Budget economico di previsione 2024, adottato con delibera del Consiglio direttivo n. 9 del 22 aprile 2024;
- g) di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- h) di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza a norma dello Statuto dell'Ente-Parco.

Il Direttore
Ing. Riccardo Gaddi

RG/rg file: det_dir_48_24.doc

Lettera contratto

Allegato "A" alla determinazione dirigenziale n. 48. del 26 agosto 2024

Lettera contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di informazione e comunicazione sulle attività di interesse generale dell'Ente Parco

Il sottoscritto Ing. Riccardo Gaddi, in qualità di Direttore dell'Ente-Parco regionale delle Alpi Apuane con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), Fortezza di Mont'Alfonso, via per Cerretoli, s.n.c., cod. fisc. 94001820466, da ora in avanti indicato come "Parco", autorizzato alla stipula del presente atto a norma dell'art. 16 dell'attuale Statuto di questo Ente-Parco, trasmette alla Ditta appaltatrice in indirizzo la presente Lettera Contratto che dovrà essere restituita all'indirizzo di posta elettronica certificata: parcoalpiapuane@pec.it, controfirmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 per accettazione delle clausole contrattuali ivi contenute.

Art. 1 – Norme generali

1. In attuazione della Determinazione del Direttore n. del, a norma dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici", l'Ente Parco regionale Alpi Apuane affida alla ditta/società in indirizzo, che accetta, l'esecuzione della prestazione di cui al successivo articolo 2.
2. Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di contratti pubblici previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023), dal Testo Unico della Sicurezza (D.lgs. 81/2008), dalla normativa di settore della Regione Toscana (L.R. 38/2007 e regolamenti attuativi).

Art. 2 – Oggetto e finalità dell'affidamento

1. Il presente Disciplinare d'oneri regola l'affidamento di servizi di informazione e comunicazione riguardo la promozione delle escursioni e vacanze estive collegate alla Azione CETS A9 "Estate nel Parco" alla società A. Manzoni & C. S.p.a. – Gedi Gruppo Editoriale S.p.a con sede in Torino, via Ernesto Lugaro, 15 (c.f. e p.iva 04705810150).

Art. 3 – Articolazione dei servizi

1. L'Affidatario è tenuto, per tutta la durata della presente lettera contratto, a promuovere le iniziative legate alle escursioni del Parco 2024-2025, elaborando e pubblicando un totale di 8 pagine intere colore in triplice edizione Lucca, Viareggio, Massa del quotidiano "Il Tirreno" con preferenza cronaca.

Art. 4 – Modalità di espletamento dei servizi

1. L'Affidatario è tenuto a svolgere i servizi sulla base di ordinativi proposti dal direttore di esecuzione e controfirmati dal responsabile del procedimento. In particolare si precisa le seguenti modalità per le fattispecie di servizi previsti:
2. Il materiale trasmesso congiuntamente all'ordinativo risulta preventivamente autorizzato risultando non autorizzata la sua modifica, la integrazione o sostituzione con altro materiale senza la preventiva autorizzazione dell'ente parco che sarà fornita mediante adeguamento dell'ordinativo;

Art. 5 – Durata dei servizi

1. Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione della lettera ed avrà termine il 31 dicembre 2025.

Art. 6 – Ammontare del corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'espletamento dei servizi qui contemplati risulta pari a € 1.393,44 (milletrecentonovantre/44) oltre € 306,56 (trecentosei/56) di i.v.a., per un totale di € 1.700,00 (millesettecento/00) per ogni annualità per un totale di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) per il biennio 2024-2025.
2. Il corrispettivo deve intendersi previsto per i servizi previsti all'art. 3.

Art. 7 – Modalità di pagamento del corrispettivo

1. Il corrispettivo viene erogato, dietro presentazione di fattura, in unica rata o in più liquidazioni parziali previa verifica da parte del direttore di esecuzione dell'effettivo svolgimento dei servizi richiesti mediante riscontro tra ordinativi ed attività realizzate.
2. Il direttore di esecuzione al termine svolge la verifica della attuazione degli ordinativi sia con riguardo al buon fine degli stessi che al rispetto dei tempi previsti nel presente disciplinare.
3. Nella eventualità che il servizio non risulti realizzato al 100% rispetto a quanto ordinato, si prevede una detrazione percentuale ottenuta dal rapporto tra l'ordinativo non andati a buon fine ed ordinativo totale.
4. Sulla base delle valutazioni effettuate da comunicazione all'affidatario degli esiti della istruttoria e richiede l'emissione della fattura per l'importo riconosciuto, procedendo alla liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione di idonea fattura elettronica ai sensi della vigente normativa, salvo contestazione in caso di documentazione irregolare che sarà dagli uffici prontamente contestata.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e succ. mod. ed integr.
2. Per l'esecuzione anche non esclusiva della presente fornitura e riguardo ai contratti eventualmente stipulati tra l'Affidatario e i subcontraenti, dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata Legge.
3. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Parco e alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, della notizia di eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
4. I pagamenti conseguenti alla presente lettera contratto, dovranno dunque effettuarsi, con modalità tracciabili, con accredito sul conto concorrente bancario (codice IBAN:), acceso presso, che l'Affidatario ha indicato come "dedicato" in relazione alla fornitura in oggetto al momento della presentazione dell'offerta.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente fornitura costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 9 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

1. L'Affidatario si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti e degli incaricati a vario titolo, che trovino impiego nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, ai sensi della normativa vigente, come previsto da contratti, accordi, ecc. La liquidazione delle fatture dell'Affidatario è subordinata all'acquisizione di una posizione regolare sul DURC.
2. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Affidatario, il Parco provvederà al pagamento delle somme dovute utilizzando gli importi maturati dall'Affidatario per il servizio eseguito. Qualora l'irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall'Affidatario, in attesa dell'accertamento definitivo della sua posizione, si procede all'accantonamento del 20% sul pagamento dei corrispettivi se il servizio è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento finale se il servizio è già stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

3. Il pagamento all’Affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Affidatario non potrà opporre eccezioni al Parco, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
4. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Affidatario, ovvero qualora l’inadempienza dell’Affidatario sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, il Parco si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sul corrispettivo finale.

Art. 10 – Osservanza delle norme di sicurezza

1. L’Affidatario è responsabile, nei confronti dei propri dipendenti e/o incaricati a vario titolo, in relazione alle norme di cui al D.lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 11 – Responsabilità civile e penale

1. L’Affidatario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile sia penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà di terzi, che risultino arrecati da persone a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento dei servizi, in dipendenza di omissione o negligenza nell’esecuzione della prestazione.

Art. 12 – Risoluzione

1. È prevista la risoluzione *de iure* del presente servizio nel caso d’inadempienza grave.
2. Il Parco ha la facoltà di risolvere di diritto, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi e di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno in caso di inadempimento del fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dal Parco per porre fine all’inadempimento stesso.
3. In ogni caso, si conviene che il Parco potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a/r, il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
 - a. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nella proposta progettuale presentata;
 - b. violazioni degli obblighi convenzionali non eliminate dall’Affidatario anche a seguito di diffida;
 - c. motivi di pubblico interesse;
 - d. sospensione o abbandono o mancata effettuazione dei servizi affidati.
4. Il Parco ha inoltre la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in danno dell’Affidatario.

Art. 13 – Recesso

1. Il Parco si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di recedere dal presente contratto, motivando l’atto e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, nei casi di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi e normativi, ovvero di riorganizzazione interna riguardante i servizi affidati, o per ragioni di pubblico interesse, inderogabili e urgenti, nel qual caso l’Affidatario non potrà avanzare pretese d’indennizzo a qualsiasi titolo.
2. Nel caso in cui l’Affidatario receda dalla fornitura, senza giusta causa, il Parco avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 14 – Tutela dei dati e delle informazioni ed obbligo alla riservatezza- Codice di comportamento

1. L’Affidatario assume l’onere di agire con pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dal GDPR (Reg. UE/679/2016) in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e servizi resi a titolo contrattuale.
2. Al termine del contratto, l’Affidatario si obbliga a consegnare al Parco e/o distruggere, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell’ambito dell’erogazione dei servizi fino ad allora resi. L’Affidatario risponderà per ciascun evento nel caso di danno causato, o ad esso direttamente riconducibile, per mancata applicazione o inadempimento delle prescrizioni di sicurezza, riservatezza e tutela dei dati personali.
3. L’affidatario si impegna al rispetto del Codice di Comportamento dell’ente approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 22 del 28 novembre 2019 allagato al presente disciplinare di cui ne fa parte integrante.

Art. 15 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE/679/2016, i dati personali dell’Affidatario saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Al tal fine, si specifica che il Parco è il titolare del trattamento (dati di contatto: protocollo@parcapuane.it; parcoalpiapuane@pec.it).
2. I dati conferiti dall’Affidatario saranno trattati dal personale autorizzato del Parco con modalità manuale ed informatizzata e il loro mancato conferimento preclude l’esecuzione del Contratto.
3. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, e non saranno oggetto di diffusione.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del presente procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso.
5. L’Affidatario ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@parcapuane.it).
6. L’Affidatario può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)

Art. 16 – Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza delle presenti norme, qualora non si addivenisse ad un accordo bonario, sono risolte mediante arbitrato rituale ai sensi delle norme del Titolo VIII del Libro Quarto del Codice di Procedura Civile, se la controversia può formare oggetto di compromesso.
2. Per le eventuali controversie, che non potessero essere preventivamente composte, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Massa Carrara.

Art. 17 – Deroghe

1. Eventuali modifiche al presente Disciplinare o deroghe alle disposizioni ivi contenute o richiamate, devono risultare da appendici contrattuali approvate e sottoscritte dalle parti.
2. Le appendici contrattuali possono essere richieste su iniziative di entrambe le parti attraverso

semplice comunicazione via pec e risultano efficaci solo dalla sottoscrizione senza possibilità di retroattività.

Art. 18 – Perfezionamento

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici, il Contratto è stipulato con lo scambio a mezzo PEC della presente Lettera Commerciale.
2. Ai sensi dell'art. 1326 comma 1 del codice civile, il presente atto si perfeziona con la ricezione alla PEC dell'Ente-Parco della presente copia controfirmata digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice.

Art. 19 – Spese contrattuali

1. La presente Lettera Contratto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. ii. salvo che in caso d'uso.
2. La presente Lettera Contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – Allegato I.4

Per l'Ente Parco – il Direttore

Per l'Affidatario -